Gestione degli interventi in materia di diritto allo studio

Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 113 di data 31.01.2020 e s.m.
Delibera n. 1555 del 17/09/2021

Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della gestione degli interventi in materia di diritto allo studio, di cui agli articoli 71 e 72 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 113 di data 31.01.2020 e s.m.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1555 Prot. n. 19/2021-D
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della gestione degli interventi in materia di diritto allo studio, di cui agli articoli 71 e 72 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 113 di data 31.01.2020 e s.m.
Il giorno 17 Settembre 2021 ad ore 09:24 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2021-D335-00036

Il Relatore comunica,
ai sensi della legge di riforma istituzionale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", le funzioni amministrative inerenti l'assistenza scolastica sono state trasferite ai comuni con l'obbligo di esercizio associato attraverso le Comunità di Valle, subentrate ai Comprensori della provincia.
Al fine di garantire, nell'esercizio delle funzioni trasferite alle Comunità, livelli minimi e omogenei di erogazione dei servizi, con deliberazione della Giunta provinciale n. 3051 di data 18 dicembre 2009 è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai servizi e interventi in materia di assistenza scolastica di cui agli articoli 71 e 72 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.
A distanza di alcuni anni dall'adozione del sopra citato provvedimento, essendo necessario apportare alcuni aggiornamenti e integrazioni alle vigenti disposizioni, la Giunta provinciale con deliberazione n. 113 di data 31 gennaio 2020 ha approvato il nuovo documento recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio dei servizi ed interventi in materia di assistenza scolastica", dando atto che le disposizioni nello stesso

contenute trovavano applicazione a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021.
Con riferimento all'erogazione del servizio di ristorazione scolastica, al punto 3.2 del documento di cui alla citata deliberazione n. 113 del 2020, venne stabilito che le Comunità possono stipulare con le istituzioni scolastiche paritarie che gestiscono direttamente tale servizio apposite convenzioni, al fine di riconoscere il costo pasto sostenuto dalle stesse, ponendo tuttavia come limite il costo previsto dal contratto di appalto in vigore per il servizio erogato dalla Comunità di riferimento.
Considerato il contesto di incertezza causato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, tutt'ora in corso, e l'incidenza degli oneri a carico delle istituzioni scolastiche paritarie per l'adozione delle misure di sicurezza nell'organizzazione del servizio di ristorazione scolastica, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1278 di data 28 agosto 2020 fu stabilito che il limite di costo previsto dalla disposizione sopra richiamata venisse differito nella sua applicazione all'anno scolastico 2021-2022.
In vista dell'avvio del nuovo anno scolastico e della contestuale ripresa del servizio di ristorazione,
con nota assunta a protocollo n. 553826 di data 2 agosto 2021 il presidente dell'Associazione FIDAE Trentino Alto Adige ha espresso la preoccupazione delle istituzioni paritarie in merito al limite di costo riconoscibile alle scuole ai sensi di quanto previsto dall'Atto di indirizzo di cui alla deliberazione della G.P. n. 113/2020, la cui applicazione è stata differita come sopra illustrato.
Tale preoccupazione, riconducibile a considerazioni di carattere generale, è aggravata dalla proroga dello stato di emergenza introdotta con il nuovo Decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, avente ripercussioni anche sull'organizzazione in sicurezza del servizio di mensa scolastica.
Con lettera assunta a protocollo n. 590575 di data 16 agosto 2021, la Comunità di Primiero ha chiesto di valutare la possibilità di corrispondere all'istituto paritario sito sul proprio territorio una percentuale aggiuntiva rispetto al costo pasto previsto nell'appalto in vigore, in ragione dei RIFERIMENTO :

maggiori oneri a carico della scuola per il confezionamento del pasto, derogando pertanto dalle previsioni dell'Atto di indirizzo sopra citato.
Richiamati in particolare:
- la L.P. 23 marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni";
- la L.P. 13 maggio 2020, n. 3, che ha introdotto l'art. 7ter alla sopra citata L.P. 2/2020 ai fini del riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 726 di data 29 maggio 2020 avente per oggetto "Disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro,
applicazione dell'elenco prezzi approvato con deliberazione giuntale 28 dicembre 2017 n. 2322
anche per l'anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l'anno 2020 - art. 7ter della legge provinciale n. 2 del 2020";
- l'Ordinanza n. 43 di data 3 settembre 2020 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento "Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni per la ripresa delle attività nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo (scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, istituzioni formative), modifica degli allegati 1) e 2) dell'ordinanza 25 agosto 2020 prot.
n. 516106, nonché disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza nei convitti e nelle strutture ricettive per studenti, in materia di aree scolastiche temporanee destinate alla didattica e di deroghe in materia di SCIA per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico", ai sensi della quale si è reso necessario modificare l'organizzazione del servizio mensa scolastica;
- l'Ordinanza n. 81 di data 20 agosto 2021 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, con la quale sono state approvate, fra l'altro, le "Linee guida applicabili all'attività delle istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo del sistema educativo provinciale", nonché la deliberazione della Giunta provinciale n. 1402 di data 23 agosto 2021 che approva il Piano scuola 2021-2022 "Per una scuola in

presenza tra diritto alla salute e diritto all'istruzione", il quale in vista del nuovo anno scolastico suggerisce il mantenimento di misure prudenziali almeno fino al permanere dello stato di emergenza da Covid 19.
Tutto ciò premesso, considerati i confronti avuti con le Comunità di valle interessate, visto il parere positivo del Consiglio delle Autonomie locali espresso in data 10 settembre 2021, si propone che il limite di costo previsto dalla disposizione sopra richiamata sia ulteriormente differito nella sua applicazione, dando atto che di concerto con le Comunità di valle e con il Consiglio delle Autonomie sia approfondita e valutata la sostenibilità e applicabilità di tale previsione, anche in relazione alle modalità di gestione ed erogazione del servizio, contemperando necessariamente l'esigenza dell'amministrazione pubblica di garantire efficienza, efficacia ed economicità del servizio nonché la salvaguardia dell'autonomia gestionale e organizzativa delle istituzioni scolastiche paritarie.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il parere positivo del Consiglio delle Autonomie locali espresso in data 10 settembre 2021;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
d e l i b e r a 1. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che la disposizione contenuta nel punto 3.2
dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 113/2020 e s.m. recante "Le comunità possono stipulare apposite convenzioni con le singole istituzioni scolastiche paritarie, al fine di riconoscere il costo pasto sostenuto dalle stesse, nel limite del costo previsto per ciascun livello scolastico dal contratto di appalto in vigore per il servizio erogato dalla comunità di riferimento", sia ulteriormente differita nella sua applicazione, facendo salve le modalità operative e gestionali specificamente definite dalle Comunità di Valle interessate;
2. di dare atto che di concerto con le Comunità di valle e con il Consiglio delle Autonomie locali sia approfondita e valutata la sostenibilità e applicabilità di tale previsione, anche in relazione alle modalità di gestione ed erogazione del servizio, contemperando necessariamente l'esigenza dell'amministrazione pubblica di garantire efficienza, efficacia ed economicità del servizio nonché la salvaguardia dell'autonomia gestionale e organizzativa delle istituzioni scolastiche paritarie;
3. di dare atto che rimane invariato quant'altro disposto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 113 di data 31 gennaio 2020.

Adunanza chiusa ad ore 10:48
Verbale letto, approvato e sottoscritto.